

RAPPORTO  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 10 giugno 1955 circa alcuni ricorsi  
contro il piano regolatore del Comune di Viganello

(del 26 ottobre 1956)

La Commissione della Legislazione ha esaminato attentamente in linea di diritto e nel merito il messaggio n. 557 del Consiglio di Stato del 10 giugno 1955, che propone a codesta Sovrana Rappresentanza la reiezione dei ricorsi interposti dai signori Mazzuchelli Giovanni e Mazzuchelli Luigi entrambi in Viganello domiciliati, contro la risoluzione governativa n. 2812 del 22 giugno 1954 approvante il PR del Comune di Viganello.

IN ORDINE :

Il Consiglio di Stato con risoluzione governativa del 22 giugno 1954 approvava il PR del Comune di Viganello respingendo i gravami inoltrati contro il medesimo.

Va rilevato, per la chiarezza, che in sede di esposizione del nuovo Piano regolatore del Comune di Viganello interposero in prima istanza, tempestivamente, ricorso — a termine di legge — 68 proprietari interessati alla realizzazione del PR stesso. Dei 68 gravami interposti 44 vennero respinti integralmente, 14 vennero parzialmente accolti e 10 accolti come ai considerandi e alle motivazioni del Consiglio di Stato con risoluzione 22 giugno 1954 n. 2812.

Tutti i ricorrenti si sono adagiati alla decisione del Consiglio di Stato, ad eccezione dei signori Mazzuchelli Giovanni e Mazzuchelli Luigi che hanno ritenuto di appellarsi, in virtù dell'art. 33 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940, a codesto Gran Consiglio quale seconda e ultima istanza giudicante.

Da una disamina giuridica in ordine della fattispecie, nella « vessata questione » balza subito all'evidenza e ne scaturisce la conclusione, che i gravami dei ricorrenti Mazzuchelli Giovanni e Mazzuchelli Luigi vanno respinti *in ordine*. L'art. 33 della legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 recita testualmente : « Il decreto del Consiglio di Stato viene comunicato agli interessati e pubblicato, nella parte dispositiva, sul Foglio ufficiale.

Contro il decreto, i già ricorrenti contro la pubblica utilità, hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio, *entro 15 giorni dalla pubblicazione*, per lo stesso motivo ».

Nel caso in esame il decreto del Consiglio di Stato approvante il P.R. del Comune di Viganello è stato regolarmente pubblicato nel Foglio ufficiale del 25 giugno 1954, il termine utile per ricorrere *scadeva quindi il 10 luglio 1954* (cfr. art. 33 cpv. 2 legge edilizia cantonale). Il termine perentorio di ricorso di 15 giorni previsto dall'articolo di legge surrichiamato era *largamente sorpassato* avendo i ricorrenti interposto i loro gravami, rispettivamente il 26 e il 27 luglio 1954. I ricorsi in oggetto devono quindi essere dichiarati *irricevibili e respinti in ordine perchè tardivi*, dato che sarebbe pericoloso e non lecito il ritenere che durante tutto il periodo di validità del PR ogni interessato già ricorrente in prima istanza contro la pubblica utilità, avesse un diritto acquisito di ricorso al Gran Consiglio, ciò che verrebbe a *compromettere irrimediabilmente* l'istituto del PR dal lato tecnico, urbanistico e legale.

Sempre in ordine si rileva poi come la risoluzione 22 giugno 1954 del Consiglio di Stato e pubblicata tempestivamente sul Foglio ufficiale n. 50 del 25

giugno 1954, era decisione che suonava approvazione del PR *totale e generale per tutta la giurisdizione del Comune di Viganello*, e non approvazione di una variante di PR (piano regolatore parziale). Di conseguenza la pubblicazione sul Foglio ufficiale non poteva sfuggire all'attenzione dei ricorrenti, avendo gli stessi per di più già inoltrato i loro gravami in prima istanza.

I ricorrenti devono essere incappati in un errore per quel che concerne i termini di ricorso, avendo ritenuto valido il termine — quale rimedio legale — di 30 giorni di ostensione al pubblico — presso la cancelleria del Comune — del PR, contro il quale è data la facoltà di aggravarsi — entro lo stesso termine di esposizione — al Consiglio di Stato tramite il Municipio (art. 29 lett. b legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940); invece dei 15 giorni sanciti dall'art. 33 cpv. 2 della legge in discorso che prevede il diritto di ricorso al Gran Consiglio — quale ultima istanza — contro il decreto del Consiglio di Stato. Ciò che risulta infatti dall'intimazione dei gravami stessi. Al riguardo non rimane altro che dire ai ricorrenti «*imputet sibi*».

#### NEL MERITO :

Avendo il Dipartimento di giustizia chiesto il preavviso di carattere tecnico al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, anche sul merito dei ricorsi, il relatore ritiene che verrebbe meno al mandato conferitogli se la fattispecie non venisse esaminata anche da questo profilo.

Per rendersi meglio conto della situazione di fatto ed anche per diligenza e scrupolo di mandato, il relatore ha esperito un sopralluogo durante il quale è addenuto nella persuasione che i ricorsi in parola devono essere respinti non solo in ordine ma anche nel merito.

Esaminato anche il progetto : i cinque mappali espropriandi nel PR, compresi i mappali dei ricorrenti, formano un isolato a forma triangolare delimitato a nord-ovest dalla strada cantonale Viganello-Sonvico (via Pazzalino), a sud dalla via Bottogno e a levante dal piazzale annesso al Palazzo comunale e scuole.

L'espropriazione di questi appezzamenti è determinata innanzitutto dalla necessità di allargare la strada cantonale anzidetta e di costruire il breve tronco ancora mancante della strada n. 23 (circa ml. 60) sul prolungamento della esistente via S. Teresa, già sistemata definitivamente con ampio profilo trasversale, anche sul territorio di Castagnola, sino alla piazza Lanchetta a Cassarate.

Al riguardo si richiama lo spirito e la portata dell'art. 27 cpv. 2 della legge edilizia cantonale che sancisce il concetto fondamentale che nell'allestimento del PR *si dovrà tener conto della necessità di collegamento razionale coi piani regolatori dei Comuni limitrofi*, onde creare le premesse di un PR unico ed intercomunale per armonizzare su basi eguali il loro *sviluppo urbanistico* ed edilizio.

Inoltre l'art. 2, sempre, della surriferita legge edilizia cantonale recita :

«*Se il pubblico interesse lo esige, il Consiglio di Stato può obbligare uno o più Comuni, ad emanare un regolamento edilizio o ad adottare un PR singolo o Comune ecc. . .*». Nella fattispecie torna quindi applicabile il cpv. 2 dell'art. 27 della legge edilizia cantonale per un *coordinamento razionale* del piano regolatore dei Comuni di Viganello e Castagnola, dovendo collegare con la realizzazione del nuovo tronco stradale (di ml. 60) nel Comune di Viganello, un'arteria stradale già esistente — di una data larghezza — in un Comune giurisdizionalmente limitrofo, e più esattamente quello di Castagnola; onde poter realizzare un *collegamento ed un coordinamento razionale della rete viaria principale* dei due Comuni interessati (cfr. cpv. 2 dell'art. 27 della legge edilizia cantonale).

«*Orbene, il tracciato di queste strade non può sollevare eccezione di ordine tecnico o subire varianti, in quanto risponde alle norme vigenti che esigono per le direttrici principali di traffico un andamento planimetrico omogeneo, semplice e logico, evitando a breve distanza le curve e controcurve. Ma nel contempo occorre creare ampie visuali ai lati della strada e segnatamente nei nodi*

stradali principali. Questo è appunto il caso dell'isolato che ci occupa situato al centro della zona bassa di Viganello ove lo sviluppo commerciale e industriale si è già imposto. Adeguata è pertanto la destinazione ad area pubblica degli appezzamenti residuanti ai lati della strada n. 23 chè ragioni di decoro per il Comune esigono la sistemazione a giardino con relativi spazi riservati al parcheggio dei veicoli.

Quanto suesposto giustifica la pubblica utilità delle opere contemplate dal piano regolatore.

Ma vediamo ora quali sono le ragioni dei ricorrenti per opporsi alla pubblica utilità :

1. L'allargamento della strada cantonale dovrebbe avvenire dal lato opposto a quello progettato, cioè verso nord : ma una simile proposta può convincere soltanto chi mira a salvaguardare la sua proprietà dall'esproprio. Essa costituirebbe una inammissibile storpiatura del tracciato che anche un profano in materia stradale può comprendere esaminando la situazione tanto sul posto che sulla planimetria di progetto.
2. La strada n. 23 creerebbe due crocicchi e non ha un invito razionale con la strada n. 39. Al riguardo non può fare meraviglia che la rete stradale di una zona urbana determini dei crocicchi, ma nel caso specifico il crocevia che si forma con la via Bottogno è tecnicamente ammissibile in quanto si intersecano due strade di minor importanza di traffico, mentre è invece necessario che la strada n. 23 non si colleghi in prosecuzione diretta verso nord con la strada n. 39 per impedire ai veicoli l'attraversamento veloce della strada cantonale. La disposizione planimetrica del progetto è razionale ed è quella che facilita il disciplinamento del traffico.
3. I giardini ed i posteggi troverebbero conveniente sede nel vasto piazzale comunale adiacente alle scuole. Non crediamo necessario soffermarci su questa proposta che urta il più elementare buon senso, ma richiameremo invece le ragioni già dette sopra che militano in favore della destinazione ad aree pubbliche degli scorpori a lato della strada n. 23.
4. L'espropriazione del mappale n. 75 del ricorrente Luigi Mazzuchelli interessa nella quasi sua totalità l'allargamento della strada cantonale e la formazione del raccordo con la strada n. 23. I due piccoli scorpori residuanti non troverebbero una plausibile utilizzazione privata.  
Per quanto concerne il mappale n. 430 di Giovanni Mazzuchelli, la sua configurazione a forma triangolare e il rispetto delle distanze di arretramento (4 metri dalla strada cantonale e tre dalla via Bottogno) non rendono particolarmente adatto questo terreno per edificazioni. Comunque, come già visto, l'espropriazione è necessaria per mantenere libera la visuale a salvaguardia della sicurezza del traffico ».

La vostra Commissione della Legislazione, preso atto della tardività dei ricorsi in parola e dopo aver approfondito anche l'esame di merito propone a codesto Gran Consiglio — dal profilo del diritto — di respingere i gravami *in ordine* perchè tardivi in base all'art. 33 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 e, abbondanzialmente, nel merito — in virtù dell'art. 27 cpv. 2 della legge edilizia cantonale — del 15 gennaio 1940.

*Per la Commissione della Legislazione :*

E. Censi, relatore

Barchi — Bianchi — Induni — Nessi  
— Perucchini — Probst — Riva —  
Tettamanti — Visani — Zorzi

